



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE
DEL 17/03/2016

OGGETTO: Determinazione n. 2034 del 27.11.2015 ad oggetto "Commissione comunale di collaudo impianti di distribuzione carburanti. Disposizioni sulle indennità a favore dei componenti."
Parziale sospensione.

Onere: € 0 = IVA compresa.

OGGETTO: Determinazione n. 2034 del 27.11.2015 ad oggetto “Commissione comunale di collaudo impianti di distribuzione carburanti. Disposizioni sulle indennità a favore dei componenti.”
Parziale sospensione.

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n.2034 del 27.11.2015 ad oggetto “Commissione comunale di collaudo impianti di distribuzione carburanti. Disposizioni sulle indennità a favore dei componenti”;

Rilevato che nella citata determinazione dirigenziale si stabiliva al punto 3) del dispositivo quanto segue:
“che l'indennità, per ciò che concerne i componenti che non sono dipendenti del Comune di Treviso, venga liquidata non ai singoli soggetti, ma direttamente all'Ente di appartenenza, per le valutazioni di competenza”;

Viste le note presentate rispettivamente dal Comando dei Vigili del fuoco in data 21.12.2015 prot. n. 145549 e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 17.02.2016 prot. n. 19130, con le quali si rileva che le procedure di liquidazione fissate nel sopra richiamato punto 3) del dispositivo, contrastano con quanto stabilito dalla L. R. n. 23/2003, e con le quali si richiede all'Ufficio di mantenere le disposizioni precedenti alla determinazione citata, in attesa dei chiarimenti richiesti dal Comando VVF. e dall'Agenzia delle Dogane alle rispettive direzioni centrali;

Visto il verbale dell'incontro svolto venerdì 11 marzo 2016 prot. n. 32265 dal quale risulta che *“il Vice Comandante dei Vigili del Fuoco conferma quanto già espresso verbalmente all'Ufficio ovvero che il personale dei Vigili del fuoco non parteciperà alle Commissioni di collaudo dei distributori di carburante qualora il Comune di Treviso mantenga le disposizioni previste con determinazione dirigenziale n. 2034 del 27.11.2015 che impongono la partecipazione ai collaudi dei rappresentanti dei VVF in orario di servizio. Ciò fino a quando il Ministero dell'Interno non dia orientamenti diversi”* ;

Preso atto delle motivazioni espresse nelle note sopra citate e di quanto comunicato dal Vice Comandante dei VVF. nell'incontro del 11.3.2016;

Considerato che le Commissioni di collaudo dei distributori di carburante non possono essere effettuate senza la partecipazione del personale addetto del Comando VVF e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, esponendo perciò il Comune al rischio di una richiesta di risarcimento danni da parte delle ditte richiedenti che, per la loro attività, hanno necessità che il collaudo venga svolto;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, che sussistano i legittimi presupposti per sospendere parzialmente, sino al pronunciamento delle Direzioni centrali interpellate dal Comando VVF. e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'applicazione della determinazione dirigenziale n.2034 del 27.11.2015 ad oggetto “Commissione comunale di collaudo impianti di distribuzione carburanti. Disposizioni sulle indennità a favore dei componenti”, con riguardo al punto 3) del dispositivo che stabilisce le liquidazioni dei compensi riconosciuti ai componenti della commissione in questione che non sono dipendenti del Comune, direttamente all'Ente di appartenenza e non ai singoli soggetti che partecipano alla Commissione;

Ritenuto, conseguentemente, di procedere, per i collaudi che verranno effettuati, alla liquidazione dei compensi per la partecipazione alla Commissione, direttamente ai rappresentanti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Agenzia delle Dogane, e ciò anche per le liquidazioni non ancora evase, attesa la mancanza dei riferimenti richiesti e non trasmessi dal Comando dei Vigili del Fuoco e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTI:

la L. n. 241/90 e ss.mm.ii;

il D.Lgs. n. 32/1998;

l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.;

la L.R. n. 23/2003,

DISPONE

- 1) di sospendere parzialmente, sino al pronunciamento delle Direzioni centrali interpellate dal Comando VVF. e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'applicazione della determinazione dirigenziale n.2034 del 27.11.2015 ad oggetto "Commissione comunale di collaudo impianti di distribuzione carburanti. Disposizioni sulle indennità a favore dei componenti" con riguardo al punto 3) del dispositivo che stabilisce le liquidazioni dei compensi riconosciuti ai componenti della commissione in questione che non sono dipendenti del Comune, direttamente all'Ente di appartenenza e non ai singoli soggetti che partecipano alla Commissione;
- 2) di procedere conseguentemente, per i collaudi che verranno effettuati, alla liquidazione dei compensi per la partecipazione alla Commissione, direttamente ai rappresentanti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Agenzia delle Dogane, e ciò anche per le liquidazioni non ancora evase, attesa la mancanza dei riferimenti richiesti e non trasmessi dal Comando dei Vigili del Fuoco e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Si dispone, altresì, di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Treviso, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, al Servizio di staff "controlli r.a.s.s." e alla Ragioneria del Comune di Treviso.

Il Dirigente del Settore Sportello Unico e Polizia Locale
Ing. Roberto Manfredonia

A norma dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990, si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso **ricorso giurisdizionale** al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto per proporre:

- entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni decorrente dalla notifica o dalla comunicazione del presente atto, **azione di annullamento** (cfr.: articolo 29 D.Lgs. 2.07.2010, n. 104);
- entro il termine di decadenza di centoventi (120) giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla notifica o dalla comunicazione del presente atto, **domanda di risarcimento** (cfr.: articolo 30, comma 3, D.Lgs. 2.07.2010, 104).

Avanti la medesima autorità giurisdizionale può essere altresì proposta **azione di condanna**, disciplinata quanto a termini e modalità dall'articolo 30 D.Lgs. 2.07.2010, n. 104.

Si comunica inoltre che contro il presente provvedimento può essere proposto, **in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro centoventi (120) giorni dalla data di notificazione o della comunicazione del provvedimento stesso (cfr.: articoli 8 e 9 D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA